

LINEE GUIDA DI UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- a) Codice, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- b) RUP, il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15 del Codice dei contratti pubblici);
- c) RdA, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio dell'Unione regionale fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio;
- d) RdO, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio;
- e) CUP, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
- f) CIG, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- g) FVOE, il Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- h) AFFIDAMENTO DIRETTO, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nelle presenti linee guida le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Le presenti linee guida disciplinano principi, criteri e modalità applicati da Unioncamere Emilia-Romagna (in seguito anche Unioncamere) per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
- 2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
- 3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici. Le presenti linee guida non si applicano ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing.

4. Per gli approvvigionamenti relativi alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, gli autoveicoli di cui all'art. 54, c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Unioncamere è tenuta ad utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, D.L. n. 95/2012.

5. Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, Unioncamere provvede tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP e dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, ai sensi dell'art. 1, commi 512 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Art. 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.

2. Fermo quanto disposto nel comma precedente, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui alle presenti linee guida, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.

3. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50 del Codice.

Art. 4

Il Responsabile Unico del Progetto

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP) - ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione - tra i dipendenti (anche a tempo determinato) assunti presso Unioncamere Emilia-Romagna, in possesso di requisiti e di competenze professionali adeguati in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

2. Ferma restando l'unicità del RUP, è facoltà di Unioncamere procedere alla nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fatte salve le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

3. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Segretario Generale.

4. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

Art. 5

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

2. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 6

Rotazione affidamenti

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del Codice, Unioncamere individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

	FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI	LAVORI
A	>= € 5.000 e < € 20.000	>= € 5.000 e < € 20.000
B	>= € 20.000 e < € 40.000	>= € 20.000 e < € 40.000
C	>= € 40.000 e < € 80.000	>= € 40.000 e < € 80.000
D	>= € 80.000 e < € 140.000)	>= € 80.000 < € 150.000
E	>= € 140.000 fino alla soglia comunitaria	>= € 150.000 e fino alla soglia comunitaria

3. Unioncamere applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).

4. Unioncamere può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

a) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;

b) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto (comma 4 dell'articolo 49 del Codice);

c) affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro (comma 6 dell'articolo 49 del Codice).

5. Resta ferma ogni altra previsione normativa in tema di rotazione ovvero deroga alla sua applicazione (accordi quadro Consip, comma 5 dell'articolo 49 del Codice).

Art. 7

Revisione dei prezzi

1. Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8

Lavori, servizi e forniture

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa)

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o con il DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

2. Fatta salva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti da parte di ciascun affidatario, i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1 vengono effettuati a campione, con periodicità mensile, tramite estrazione a sorte del 10 % - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia – con un minimo di 1 operatore – degli affidamenti effettuati nel mese precedente, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti mensili fa fede la data della determina di affidamento.

3. La verifica del possesso dei requisiti, nelle modalità indicate al comma 2, avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

Fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi

dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

4. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

5. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di due mesi.

7. Non si procede al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

9. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 6, delle presenti linee guida.

10. Per gli affidamenti diretti di cui al comma 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

11. Unioncamere, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

12. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 (IVA esclusa) ed inferiore a 150.000,00 (IVA esclusa) euro e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori(IVA esclusa) inferiori a 140.000,00 euro (IVA esclusa)

13. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:

- lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 (IVA esclusa) ed inferiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) che potranno essere aggiudicati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 (IVA esclusa) ed inferiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa) che potranno essere aggiudicati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

14. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 6 delle presenti linee guida.

15. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

16. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

17. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con Unioncamere, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti", Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

18. Per quanto disposto dal precedente comma 17, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto di € 150.000 per lavori e €140.000,00 per servizi e forniture, gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

19. La verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 17 viene effettuata nei confronti dell'aggiudicatario prima dell'aggiudicazione. La verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

Fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

20. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

21. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

22. Per gli affidamenti diretti di cui al comma 13 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

23. Unioncamere, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

24. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

Art. 9 - quinto d'obbligo

1. Nei documenti di affidamento è stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, se nominati.

3. Per i lavori per i quali è possibile l'affidamento diretto, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 11

Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati da Unioncamere con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

2. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento Unioncamere provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.

3. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 12

Forma del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti disciplinati dalle presenti linee guida.

3. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (Valore in Euro)	Imposta
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40

4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 13

Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 14

Codice Unico Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del Codice Unico Gara (CIG) e, qualora ne sussistano le condizioni, il Codice Unico di Progetto (CUP), secondo le disposizioni vigenti al riguardo e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nelle presenti linee guida.

ART. 15

Tracciabilità finanziaria

1. Unioncamere è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

ART. 16

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Le presenti linee guida entrano in vigore l'8 aprile 2024 e vengono pubblicate sul sito web di Unioncamere.
2. Per quanto non previsto dalle vigenti linee guida si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sulle presenti linee guida.
3. Sono abrogate le precedenti linee guida approvate con Delibera di Giunta del 21 dicembre 2021.